

Appendice di aggiornamento
Vol. 8 • Diritto processuale civile
(Ed. giugno 2011)

a cura di
Cesare Taraschi (magistrato)

Ottobre 2011
EDIZIONI GIURIDICHE
SIMONE[®]
Gruppo Editoriale Simone

— AVVERTENZA —

Questa Appendice è stata redatta tenendo conto delle novità introdotte dai seguenti provvedimenti:

- **D.L. 6-7-2011, n. 98, conv. in L. 15-7-2011, n. 111** (*Stabilizzazione finanziaria*).
- **D.Lgs. 1-9-2011, n. 150** (*Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18-6-2009, n. 69*).
- **D.L. 13-8-2011, n. 138, conv. in L. 14-9-2011, n. 148** (*Ulteriori disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo*).

INTRODUZIONE

Il processo civile è un cantiere sempre aperto. A pochi mesi di distanza dall'entrata in vigore (21 marzo 2011) del tentativo obbligatorio di mediazione disciplinato dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, emanato in attuazione dell'art. 60 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e della radicale riforma della disciplina codicistica in tema di conciliazione ed arbitrato nelle controversie di lavoro di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183 (cd. *collegato lavoro*), che ha reso meramente facoltativo il preventivo tentativo di conciliazione previsto dagli artt. 410 e ss. c.p.c., introducendo forme arbitrali di risoluzione delle controversie di cui all'art. 409 c.p.c., si sono registrati ulteriori interventi del legislatore diretti a garantire l'accelerazione, la semplificazione e la razionalizzazione della giustizia civile.

In particolare, il **D.L. 6 luglio 2011, n. 98**, conv., con modif., in **L. 15 luglio 2011, n. 111**, contenente «*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*», ha introdotto nel codice di procedura civile l'art. 445bis, che disciplina l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio nelle controversie previdenziali ed assistenziali in materia di invalidità. Sotto altro profilo, assume particolare rilevanza l'emanazione del **D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150**, con cui, in attuazione della terza delega conferita al Governo dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, si è inteso realizzare una chiara inversione di tendenza rispetto al passato, razionalizzando e semplificando le disposizioni processuali contenute nella legislazione speciale, mediante un unico testo normativo che si pone in rapporto di complementarietà rispetto al codice di procedura civile.

L'evoluzione normativa degli ultimi decenni, invero, è stata caratterizzata dalla estrema proliferazione dei modelli processuali, avvenuta spesso in assenza di un disegno organico, all'insegna della ricerca di formule procedimentali che potessero assicurare una maggiore celerità dei giudizi.

La scelta operata dal legislatore con il D.Lgs. 150/2011 manifesta, invece, l'intenzione, anche per l'avvenire, di far confluire in un unico testo tutte le norme processuali e speciali che si dovessero rendere necessarie, in modo tale da garantire la coerenza del sistema processuale e ridurre le diseconomie che l'eccessiva parcellizzazione dei modelli processuali ha fino ad oggi dimostrato di provocare. Trattasi, indubbiamente, di uno storico passo in avanti verso la semplificazione del sistema processuale civile, la quale, peraltro, non può ritenersi ancora esaurita, tenuto conto della scelta operata dalla legge delega di escludere dal suo ambito di applicazione le disposizioni processuali in materia di procedure concorsuali, famiglia e minori, titoli di credito, diritto del lavoro, codice della proprietà industriale e codice del consumo.

Da ultimo, il **D.L. 13 agosto 2011, n. 138**, conv., con modif., in **L. 14 settembre 2011, n. 148**, recante «*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*», ha apportato modifiche all'istituto del calendario del processo di cui all'art. 81 bis disp. att. c.p.c., alle norme del codice di rito in materia di comunicazioni ed al D.Lgs. 28/2010 in tema di mediazione obbligatoria nelle controversie civili. Con la medesima L. 148/2011 è stata, altresì, conferita delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio nazionale.

- **D.L. 6-7-2011, n. 98, conv. in L. 15-7-2011, n. 111**
(cd. *Stabilizzazione finanziaria*)

L'ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO OBBLIGATORIO IN MATERIA PREVIDENZIALE

L'art. 38, co. 1, del **D.L. 6 luglio 2011, n. 98**, conv., con modif., in **L. 15 luglio 2011, n. 111**, al dichiarato fine di deflazionare il contenzioso in materia previdenziale e garantire la ragionevole durata dei relativi processi, ha inserito l'art. 445bis nel codice di procedura civile, introducendo così una nuova **condizione di procedibilità della domanda giudiziale** nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinate dalla L. n. 222/84. La nuova norma trova applicazione a partire dall'**1-1-2012** (art. 38, co. 2).

La **competenza** a ricevere il ricorso contenente l'istanza di accertamento tecnico preventivo volto alla verifica delle condizioni sanitarie che legittimano la pretesa giudiziale spetta, ai sensi degli artt. 442 e 444 c.p.c., al **Tribunale nel cui circondario risiede l'attore**.

Il procedimento ricalca, nei limiti della compatibilità, quello previsto dall'art. 696bis c.p.c. in materia di consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi, e si svolge secondo le previsioni di cui all'art. 195 c.p.c. e quelle inerenti all'accertamento peritale di cui all'art. 10, co. 6bis, D.L. 203/2005, conv. in L. n. 248/2005.

In particolare, dal combinato disposto delle norme richiamate si ricava che il giudice del lavoro adito, ricevuto il ricorso, è tenuto a fissare, con decreto, l'udienza di comparizione delle parti, stabilendo il termine perentorio per la notificazione del decreto. In quest'ultimo può, altresì, già nominare il consulente tecnico e fissare la data di inizio delle operazioni peritali.

Con l'ordinanza di conferimento dell'incarico, il giudice assegna il triplice termine di cui all'art. 195, co. 3, c.p.c. per l'instaurazione del contraddittorio tra il consulente d'ufficio e le parti (o i loro consulenti tecnici). Alle indagini peritali partecipa il medico legale dell'ente previdenziale.

L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale e la relativa richiesta interrompe la prescrizione.

L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.

Una volta **terminate le operazioni di consulenza**, il giudice, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a 30 giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del CTU.

In assenza di contestazione, il giudice, se non ritiene di dover disporre la rinnovazione delle indagini o la sostituzione del CTU ai sensi dell'art. 196 c.p.c., con decreto pronunciato fuori udienza entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la formulazione delle contestazioni **omologa l'accertamento del requisito sanitario** secondo le

risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU, **provvedendo sulle spese**. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.

In caso di contestazione, la parte che abbia dichiarato di voler dissentire dalle conclusioni del CTU deve depositare, presso il medesimo giudice, entro 30 giorni dalla formulazione della contestazione, il **ricorso introduttivo del giudizio**, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE

L'art. 38, co. 1, del **D.L. 6 luglio 2011, n. 98**, conv., con modif., in **L. 15 luglio 2011, n. 111**, dispone altresì che il giudice del lavoro, anche d'ufficio, pronunci con decreto l'**estinzione dei processi in materia previdenziale** nei quali sia parte l'INPS, pendenti in primo grado alla data del 31-12-10, per i quali a tale data non sia intervenuta sentenza, ed il cui valore complessivamente non sia superiore ad € 500,00, con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente.

Per le spese del processo estinto si applica il co. 4 dell'art. 310 c.p.c., nel senso che le stesse restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

Il medesimo art. 38, co. 1, ha poi aggiunto, all'art. 152 disp. att. c.p.c. — che prevede, tra l'altro, che le spese e competenze liquidate dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio — un ulteriore periodo, ai sensi del quale, proprio al fine di evitare il superamento del predetto limite nella liquidazione delle spese giudiziali, **la parte ricorrente**, a pena di inammissibilità del ricorso, **deve formulare apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio**, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

• D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150

(Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18-6-2009, n. 69)

LA RIDUZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEI RITI**1. Premessa**

Con il D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, è stata data attuazione alla delega conferita al Governo dall'art. 54 L. 18 giugno 2009, n. 69, «*per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili che sono regolati dalla legislazione speciale*».

In particolare, il testo legislativo elaborato dal Governo realizza, conformemente ai criteri di delega dettati dal legislatore, la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla giurisdizione speciale, riconducendoli ai tre modelli previsti dal codice di procedura civile, individuati, rispettivamente, nel **rito ordinario di cognizione**, nel **rito che disciplina le controversie in materia di rapporti di lavoro** e nel **rito sommario di cognizione** (quest'ultimo introdotto anch'esso dalla medesima L. 69/2009).

Alla tradizionale tecnica della novella legislativa si è preferita, però, la compilazione di un unico testo legislativo, che contiene tutte le disposizioni processuali applicabili alla tipologia di controversie oggetto dell'intervento normativo.

Tale scelta mira a realizzare gli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione posti dalla legge delega, consentendo agli interpreti di rinvenire agevolmente in un unico testo tutte le norme che disciplinano ciascuna tipologia di controversia, con una formulazione ideata appositamente per fugare i dubbi interpretativi conseguenti all'adattamento dei modelli processuali.

Peraltro, i criteri posti dalla legge delega sono stati attuati mantenendo i preesistenti criteri di competenza, nonché quelli relativi alla composizione dell'organo giudicante, ed operando la riconduzione di ciascun procedimento civile ad uno degli indicati modelli di rito contemplati dal codice di procedura civile. Contestualmente sono state operate numerose modificazioni ed abrogazioni delle leggi speciali conseguenti alla nuova disciplina dei diritti introdotta dalla novella legislativa.

Le norme del D.Lgs. 150/2011, come previsto dall'art. 36 contenente le disposizioni transitorie e finali, si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data (**6 ottobre 2011**) di entrata in vigore dello stesso. Le norme abrogate o modificate continuano, però, ad applicarsi alle controversie già pendenti alla predetta data.

2. I tre modelli processuali applicabili

Una legislazione priva di disegno organico ha prodotto, nel corso degli anni, ben 33 riti disciplinati in modo differente ed autonomo da singole leggi speciali, la cui applicazione, a causa delle rilevanti difficoltà interpretative derivanti dall'impiego di una terminologia incoerente, ha costituito una delle cause della lunga durata dei giudizi civili ed ha rappresentato un fattore di disorganizzazione del lavoro giudiziario.

Con il D.Lgs. 150/2011 questi molteplici riti sono stati ricondotti a solo tre modelli previsti dal codice di procedura civile, con una uniformazione dei passaggi procedurali e con l'eliminazione delle differenze di regolamentazione non giustificate da effettive esigenze. In particolare, al modello processuale del **rito del lavoro** sono stati ricondotti i seguenti procedimenti:

- a) opposizione ad ordinanza-ingiunzione;
- b) opposizione al verbale di accertamento di violazione al codice della strada;
- c) opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti;
- d) opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato;
- e) procedimenti in materia di applicazione delle disposizioni del codice della *privacy*;
- f) controversie agrarie;
- g) impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti;
- h) opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato.

Sono stati ricondotti, invece, al modello del **procedimento sommario di cognizione** (inteso come giudizio a cognizione piena, sia pure in forme semplificate ed elastiche rispetto ai due irriducibili snodi del rito ordinario offerti dagli articoli 183 e 189 c.p.c.), i procedimenti speciali caratterizzati da una accentuata semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa, rivelata, spesso nella maggior parte dei casi, dal richiamo della procedura camerale prevista e disciplinata dagli articoli 737 e seguenti del medesimo codice. Il presupposto della semplificazione della trattazione è stato altresì rinvenuto in quei procedimenti che, nel loro pratico svolgimento, sono caratterizzati da un *thema probandum* semplice, cui consegue ordinariamente un'attività istruttoria breve, a prescindere dalla natura delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte o delle questioni giuridiche da trattare e decidere.

Si tratta, precisamente, dei seguenti procedimenti:

- a) procedimento per la liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato;
- b) procedimento per l'opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia;
- c) procedimenti in materia di immigrazione:
 - mancato riconoscimento del diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione europea;
 - allontanamento dei cittadini dell'Unione europea o dei loro familiari;
 - espulsione di cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea;
 - riconoscimento della protezione internazionale;
 - diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari;
- d) opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio;
- e) azioni popolari e controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni:
 - comunali, provinciali e regionali;
 - del Parlamento europeo;
- f) impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo;
- g) procedimenti per la riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche;

- h) impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai;
- i) impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;
- l) procedimenti in materia di discriminazione:
 - fondata su motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
 - per l'accesso al lavoro, ed accesso a beni e servizi;
 - fondata su handicap, orientamento sessuale ed età;
 - nei confronti di disabili;
- m) controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità;
- n) controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento.

Per i procedimenti nei quali, viceversa, non è stato dato rinvenire alcuno dei predetti caratteri si è operata una riconduzione al **rito ordinario di cognizione**, disciplinato dal libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile.

Trattasi, in particolare, dei seguenti procedimenti:

- a) controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso;
- b) opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici;
- c) controversie in materia di liquidazione degli usi civici.

Nell'operare la riconduzione ad uno dei predetti riti, conformemente ai criteri di delega, sono state mantenute in vigore le disposizioni previste dalla legislazione speciale che attribuiscono al giudice poteri officiosi, nonché quelle finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi applicando le norme contenute nel codice di procedura civile.

Nella elaborazione del testo normativo si è, inoltre, tenuto conto delle modifiche conseguenti alle pronunzie della Corte costituzionale intervenute sulle leggi speciali oggetto dell'intervento, delle abrogazioni implicite, nonché delle chiavi di lettura dei singoli procedimenti elaborate in modo consolidato dalla giurisprudenza, sia costituzionale che ordinaria.

Restano **esclusi dalla semplificazione dei riti**, in quanto la delega (art. 54, co. 4, lett. d) conferita dal Parlamento al Governo espressamente vietava di intervenire sulle relative disposizioni processuali:

- i procedimenti in materia di famiglia e di minori (per i quali si provvederà nell'ambito della istituzione del tribunale della famiglia e delle persone);
- le procedure fallimentari (trattandosi di materia già profondamente incisa da due riforme negli ultimi cinque anni);
- i procedimenti in materia di titoli di credito, diritto del lavoro, codice della proprietà industriale e codice del consumo.

3. Il mutamento del rito

Quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal D.Lgs. 150/2011, il giudice dispone il **mutamento del rito** con ordinanza, la quale viene pronunciata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti (art. 4). In particolare, quando la controversia rientra tra quelle per le quali il decreto in esame prevede l'applicazione del rito del lavoro — in considerazione del fatto che

tale ultimo rito prevede che le preclusioni, sia assertive che probatorie, scattino in un momento anticipato rispetto agli altri riti — si prescrive che, con l'ordinanza di mutamento del rito, il giudice fissi l'udienza di discussione di cui all'art. 420 c.p.c. e il termine perentorio entro il quale le parti devono provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.

Al fine di dissipare gli eventuali dubbi interpretativi circa le forme della riassunzione del giudizio, il giudice, anche quando dichiara la propria **incompetenza**, deve indicare con il medesimo provvedimento il rito corretto da applicare, tra quelli previsti dal D.Lgs. 150/2011, per la riassunzione dinanzi al giudice competente.

Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.

4. La sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato

Sempre nell'ambito delle disposizioni generali dettate dal capo I del D.Lgs. 150/2011, l'art. 5 introduce una disciplina uniforme del procedimento di inibitoria, che trova applicazione nei casi in cui è consentita la sospensione del provvedimento impugnato.

In linea di principio, infatti, salvo che la legge disponga diversamente, la proposizione dell'opposizione non sospende automaticamente l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, occorrendo a tal fine che la legge attribuisca espressamente al giudice il potere di sospendere il provvedimento e che la parte abbia formulato un'apposita domanda.

L'art. 5 in esame dispone che, nei casi in cui il D.Lgs. 150/11 preveda la **sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato** nell'ambito dei singoli procedimenti, il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.

In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione può essere disposta con decreto *inaudita altera parte* pronunciato fuori udienza: in tale ipotesi, tuttavia, la sospensione diviene inefficace se non è confermata, entro la prima udienza successiva, con la predetta ordinanza.

Si è voluto, in tal modo, sottoporre il potere del giudice di sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento opposto ad un rigoroso accertamento della sussistenza dei presupposti per la sospensione (ragionevole fondatezza dei motivi su cui si fonda l'opposizione; pericolo di un grave pregiudizio derivante dal tempo occorrente per la decisione dell'opposizione), di cui il giudice deve dare conto in modo chiaro ed esauriente nel provvedimento con cui sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento.

5. I procedimenti regolati dal rito del lavoro

L'art. 2 del D.Lgs. 150/2011 detta le **disposizioni comuni ai procedimenti disciplinati dal rito del lavoro**, necessarie per consentire un efficace adeguamento di tale rito alle controversie specificate nel capo II del medesimo decreto legislativo.

Invero, l'adattamento del rito lavoro a tali fattispecie ha reso necessaria l'adozione di disposizioni di coordinamento, allo scopo di consentire l'adeguamento alle materie og-

getto dei procedimenti suindicati di regole processuali specificamente introdotte per la decisione di controversie in materia di rapporti di lavoro.

Nell'emanazione di siffatte disposizioni di coordinamento e di adeguamento è stata, in particolare, sancita la inapplicabilità, salvo che siano espressamente richiamate, delle previsioni del rito del lavoro oggettivamente incompatibili con le materie diverse da quelle indicate dall'art. 409 c.p.c., come nel caso della disciplina della competenza territoriale e della competenza del giudice di appello (artt. 413 e 433 c.p.c.), delle specifiche regole per la difesa in giudizio delle pubbliche amministrazioni dattici di lavoro (art. 415, co. 7, e 417bis c.p.c.), dell'accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti ed accordi collettivi (art. 420bis c.p.c.), dell'esame dei testimoni sul luogo di lavoro (art. 421, co. 3, c.p.c.), del potere di richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali (art. 425 c.p.c.). È stata, inoltre, espressamente esclusa l'applicazione delle previsioni del processo del lavoro che introducono significative differenziazioni dei poteri processuali.

Tali previsioni, infatti, si giustificano, in quel modello processuale, esclusivamente in virtù dell'esigenza di garantire un particolare favore nei confronti del lavoratore, anche in considerazione della peculiare connessione, nel rapporto di lavoro, dei diritti del lavoratore con i diritti della personalità, quale è il diritto ad una esistenza libera e dignitosa sancito dall'art. 36 Cost.

In virtù di ciò è stata esclusa l'applicazione delle disposizioni in materia di costituzione e difesa personale delle parti (art. 417 c.p.c.), di condanna officiosa al pagamento degli interessi e della rivalutazione sui crediti di lavoro (art. 429, co. 3, c.p.c.), della disciplina differenziata dell'efficacia esecutiva della sentenza (art. 431, dal primo al quarto comma e sesto comma c.p.c.); è stato poi previsto che l'ordinanza anticipatoria prevista dall'art. 423, co. 2, c.p.c. possa essere concessa su istanza di ciascuna parte, ed è stata esclusa la possibilità di deroga ai limiti in materia di prova sanciti dal codice civile consentita nel processo del lavoro dall'articolo 421, co. 2, c.p.c., similmente a quanto già previsto dalla disciplina delle controversie in materia di locazione, comodato ed affitto.

Il citato art. 2 D.Lgs. 150/2011 prevede, inoltre, l'esclusione dell'applicazione della disciplina in materia di mutamento del rito dettata dagli artt. 426, 427 e 439 c.p.c., relativa al provvedimento di mutamento del rito da ordinario di cognizione a lavoro e viceversa, in considerazione del fatto che tale fattispecie è oggetto di una specifica e più completa disciplina contenuta nell'art. 4 del medesimo D.Lgs.

Il capo II del D.Lgs. in esame disciplina singolarmente i procedimenti regolati dal rito del lavoro, previsto dalle norme della sezione II, capo I, titolo IV del secondo libro del codice di procedura civile.

A) Opposizione ad ordinanza-ingiunzione (art. 6)

Le controversie in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione – in precedenza disciplinate dagli artt. 22 e seguenti della L. 24 novembre 1981, n. 689 (articoli che sono stati quasi interamente abrogati dal D.Lgs. n. 150/11) - sono state inserite tra i procedimenti regolati dal rito del lavoro perché presentano caratteri di concentrazione processuale e di officiosità dell'istruzione. Le norme del rito del lavoro si applicano ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.

L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Competente è il giudice di pace; l'opposizione si propone, invece, davanti al tribunale quando si tratti di violazioni concernenti disposizioni in materia:

- a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
- c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
- d) di igiene degli alimenti e delle bevande;
- e) valutaria;
- f) di antiriciclaggio.

L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:

- a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro;
- b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;
- c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla L. 15 dicembre 1990, n. 386 e dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'art. 5 D.Lgs. n. 150/11.

Alla prima udienza, il giudice:

- a) quando il ricorso è proposto oltre il predetto termine, lo dichiara inammissibile con sentenza;
- b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso l'ordinanza abbia omissis il deposito dei documenti sopra indicati.

Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'art. 113, co. 2, c.p.c.

Dall'esame delle predette disposizioni emerge che sono state mantenute le ulteriori peculiarità del rito disciplinato dalla L. n. 689/81 (diverse da quelle realizzabili mediante l'applicazione della disciplina del rito del lavoro), tenendo conto del mutato quadro normativo costituzionale e degli interventi della Corte Costituzionale che si sono succeduti in questa materia.

B) Opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada (art. 7)

L'art. 7 del D.Lgs. 150/2011 contiene una disciplina compiuta dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, stabilendo che le relative controversie siano regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del medesimo articolo. Si è deciso, infatti, di evitare il rinvio *per relationem* alla disciplina dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione (come invece previsto

dall'art. 204bis, co. 2, del D.Lgs. n. 285/92), al fine di evitare incertezze interpretative legate alla verifica di compatibilità dei due riti.

L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.

Alla prima udienza, il giudice:

- a) in caso di tardività o qualora sia già stato presentato ricorso ai sensi dell'art. 203 D.Lgs. 285/1992, dichiara inammissibile il ricorso con sentenza;
- b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omissis il deposito della documentazione di cui sopra.

Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. Non si applica l'art. 113, co. 2, c.p.c.

Con la sentenza che rigetta l'opposizione il giudice determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.

Quando rigetta l'opposizione, il giudice non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

Oltre alla norma che devolve al giudice di pace la competenza in questa materia (art. 204bis, co. 1, del D.Lgs. n. 285 del 1992), sono state mantenute le ulteriori peculiarità del rito attualmente in vigore, fatta eccezione per i casi in cui si è reso necessario rendere omogenea la disciplina di questo rito con quella del procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione (con cui il procedimento in esame presenta evidenti analogie, quanti ai presupposti e alla struttura).

Come nel caso della disciplina delle opposizioni ad ordinanza-ingiunzione, si è tenuto altresì conto del mutato quadro normativo costituzionale e degli interventi della Corte costituzionale che si sono succeduti in questa materia.

C) Opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti (art. 8)

L'opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti — disciplinata dall'art. 75, co. 9, D.P.R. 309/1990 — è stata inserita tra i procedimenti regolati dal rito del lavoro, perché presenta anch'essa caratteri di concentrazione processuale e di officiosità dell'istruzione (come si desume dall'art. 75, co. 12, D.P.R. 309/1990, che rinvia alle norme della sezione II del capo I della L. 689/1981).

La disciplina di questa controversia è identica a quella del procedimento in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione regolato dall'art. 6 del D.Lgs. 150/2011, fatta eccezione per la speciale disposizione in materia di competenza, prevedendosi in proposito che la stessa spetti al giudice di pace e, nel caso di trasgressore minorenne, al

tribunale per i minorenni del luogo ove ha sede il prefetto che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

D) Opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato (art. 9)

Ove non diversamente disposto, le controversie in materia di recupero degli aiuti di Stato previste dall'art. 1 D.L. 59/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 101/2008, sono regolate dal rito del lavoro, nonché dalle norme in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione contenute nell'art. 6 del D.Lgs. 150/2011, ad eccezione delle speciali disposizioni in materia di competenza contenute nei commi 2, 3, 4 e 5 del predetto art. 6, nonché le disposizioni che consentono alle parti di stare in giudizio personalmente e quelle che regolano il regime fiscale degli atti del processo e della decisione. Quando accoglie l'istanza di sospensione per motivi attinenti alla illegittimità della decisione di recupero, il giudice provvede all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea, se ad essa non sia stata già deferita la questione di validità dell'atto comunitario contestato.

E) Controversie in materia di applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali (art. 10)

Le controversie previste dall'art. 152 del D.Lgs. 196/2003 sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dall'art. 10 D.Lgs. 150/2011.

La competenza spetta al tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, come definito dall'art. 4 del D.Lgs. 196/2003. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali è proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero.

L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'art. 5 D.Lgs. 150/2011.

La riconduzione al rito del lavoro consente il mantenimento della medesima forma introduttiva del giudizio, la previsione di ampi poteri istruttori officiosi e la massima concentrazione delle attività processuali, con l'ammissione immediata dei mezzi di prova, il tendenziale compimento dell'attività istruttoria in occasione della medesima udienza e la decisione contestuale con la lettura della sentenza al termine dell'udienza o la lettura del solo dispositivo, con riserva di motivazione. Non è stata ribadita la precisazione, presente nel testo previgente, della composizione monocratica dell'organo giudicante, dal momento che tale composizione deriva naturalmente dall'applicazione degli ordinari criteri dettati dagli artt. 50bis e 50ter del codice di procedura civile.

F) Controversie agrarie (art. 11)

L'art. 11 del D.Lgs. 150/2011 regola le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto, già oggetto di una disciplina che si è stratificata nel tempo con una frammentazione di fonti che ha dato luogo a dubbi ermeneutici tra gli interpreti.

Il procedimento in questione è stato ricondotto al rito del lavoro, già applicato a tali controversie in virtù del disposto dell'art. 9 della L. 14 febbraio 1990 n. 29.

Si è mantenuta ferma la competenza delle sezioni specializzate agrarie di cui alla L. 2 marzo 1963, n. 320 e successive modificazioni.

È stata, altresì, confermata la previsione dell'obbligo del tentativo di conciliazione preventivo all'instaurazione del giudizio, da effettuarsi dinanzi all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

Quando l'affittuario viene convenuto in giudizio per morosità, il giudice, alla prima udienza, prima di ogni altro provvedimento, concede al convenuto stesso un termine, non inferiore a 30 e non superiore a 90 giorni, per il pagamento dei canoni scaduti, i quali, con l'instaurazione del giudizio, vengono rivalutati, fin dall'origine, in base alle variazioni del valore della moneta secondo gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il pagamento entro il termine fissato dal giudice sana a tutti gli effetti la morosità.

È stata, inoltre, prevista espressamente, nel caso di condanna al pagamento di somme di denaro in favore dell'affittuario, l'applicabilità alle controversie agrarie dell'art. 429, co. 3, c.p.c., con la pronuncia d'ufficio della condanna al pagamento anche degli interessi e della rivalutazione sui crediti dell'affittuario, riconoscendo a quest'ultimo la medesima tutela sostanziale prevista per i lavoratori subordinati.

Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dell'art. 373 c.p.c., anche l'esecuzione di sentenza che privi il concessionario di un fondo rustico del principale mezzo di sostentamento suo e della sua famiglia, o possa risultare fonte di serio pericolo per l'integrità economica dell'azienda o per l'allevamento di animali.

Il rilascio del fondo può avvenire solo al termine dell'annata agraria durante la quale è stata emessa la sentenza che lo dispone.

G) Impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti (art. 12)

L'art. 12 regola le controversie derivanti dall'impugnazione dei provvedimenti in materia di cancellazione dal registro dei protesti previsti dall'art. 4 della L. 12 febbraio 1955, n. 77 adottati dal responsabile dell'ufficio protesti.

In ossequio alla delega, si è mantenuta ferma la competenza del giudice di pace contemplata dalla predetta normativa previgente, nonché la specifica regola della competenza territoriale in funzione del luogo in cui risiede il debitore protestato.

H) Opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato (art. 13)

Le controversie aventi per oggetto l'opposizione al provvedimento di diniego di riabilitazione di cui all'art. 17, co. 3, della L. 7 marzo 1996, n. 108, ovvero al decreto di riabilitazione ai sensi del co. 4 del medesimo articolo, vengono ricondotte al rito del lavoro, anche per uniformità rispetto alla fattispecie regolata dall'articolo precedente. Infatti, oltre a essere materie contigue, in entrambe sono coinvolti profili largamente pubblicistici, visto l'affidamento tutelato dall'istituto del protesto, per i quali è utile un connotato di concentrazione ma anche di officiosità dell'istruttoria.

In particolare, viene rispettata, come necessario, la competenza della corte d'appello, e la sua composizione collegiale.

6. I procedimenti disciplinati dal rito sommario di cognizione

L'art. 3 del D.Lgs. 150/2011, similmente a quanto previsto dall'art. 2, contiene le **disposizioni comuni** alle controversie disciplinate dal rito sommario di cognizione,

necessarie per consentire un efficace adeguamento di tale rito alle controversie specificate nel capo III del medesimo D.Lgs.

In conformità ai criteri di delega, è stata esclusa, per tutti i procedimenti in esame, la possibilità di conversione del rito sommario di cognizione nel rito ordinario, prevedendosi la non applicabilità dei commi 2 e 3 dell'art. 702ter c.p.c.

Sono state poi dettate disposizioni valide in ogni caso in cui il rito sommario di cognizione venga applicato in primo grado dal tribunale in composizione collegiale, prevedendosi che, in tal caso, con il decreto con cui viene fissata l'udienza di comparizione delle parti *ex art. 702bis, co. 3, c.p.c.*, il presidente del collegio designa il giudice relatore.

Il presidente può anche delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.

Si specifica, infine, che, quando è competente la corte d'appello in unico grado di merito, il collegio applica le norme del procedimento sommario di cui agli artt. 702bis e 702ter c.p.c.

Il capo III del D.Lgs. 150/2011 contempla i procedimenti regolati dal rito sommario di cognizione, previsto dal capo IIIbis del titolo I del quarto libro del codice di procedura civile.

A) Procedimento per la liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (art. 14)

L'art. 14 detta la disciplina delle controversie riguardanti gli onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali, previste dall'art. 28 della L. 13 giugno 1942, n. 794, nonché l'opposizione proposta a norma dell'art. 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento dei medesimi crediti.

Le controversie in questione sono state ricondotte al rito sommario di cognizione, in virtù dei caratteri di semplificazione della trattazione e dell'istruzione della causa evidenziati dal rinvio, ad opera della normativa previgente, alla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio, e del resto corrispondenti al limitato oggetto del processo.

Competente è l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale.

Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.

L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile, ed è quindi ricorribile per cassazione *ex art. 111 Cost.*

B) Opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia (art. 15)

Le controversie previste dall'art. 170 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dall'art. 15 del D.Lgs. 150/2011.

Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale è competente il presidente del tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello è competente il presidente della corte di appello.

Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.

L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'art. 5 D.Lgs. 150/2011.

Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.

L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile, ed è quindi ricorribile per cassazione *ex art.* 111 Cost.

Dall'attribuzione della competenza funzionale all'organo apicale dell'ufficio giudicante deriva *ex se* il mantenimento della composizione monocratica dell'organo decidente.

C) Controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari (art. 16)

L'art. 16 regola le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti di rifiuto e revoca del diritto di soggiorno in favore di cittadini dell'Unione europea, di cui all'art. 8 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30.

Le controversie in questione sono state ricondotte al rito sommario di cognizione, in virtù dei caratteri di semplificazione della trattazione e dell'istruzione della causa evidenziati dal rinvio, ad opera della normativa previgente, alla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio prevista dagli artt. 737 e ss. c.p.c.

In ossequio alla delega, sono state mantenute ferme l'individuazione e la composizione dell'organo giudicante (il tribunale) e la competenza territoriale, correlata al luogo ove dimora il ricorrente.

Non è stata ribadita la precisazione, presente nel testo previgente, della composizione monocratica dell'organo giudicante, dal momento che tale composizione deriva naturalmente dall'applicazione degli ordinari criteri dettati dagli artt. 50bis e 50ter c.p.c.

D) Controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari (art. 17)

Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'art. 20 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, nonché per i motivi di cui all'art. 21 del medesimo D.Lgs., sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dall'art. 17 del D.Lgs. 150/2011.

La competenza spetta al tribunale, in composizione monocratica, del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.

E) Controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea (art. 18)

Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del decreto di espulsione pronunciato dal prefetto ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dall'art. 18 del D.Lgs. 150/11.

È competente il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione.

F) Controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale (art. 19)

Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'art. 35 del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dall'art. 19 del D.Lgs. 150/2011.

La competenza spetta al tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che ha pronunciato il provvedimento impugnato. L'ordinanza che definisce il giudizio rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ed è comunicata alle parti a cura della cancelleria.

G) Opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare (art. 20)

Le controversie previste dall'art. 30, co. 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di cognizione.

La competenza spetta al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui il ricorrente ha la residenza.

L'ordinanza che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta.

H) Opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio (art. 21)

L'art. 21 regola le controversie in materia di opposizione alla convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio previste dall'art. 5 della L. 13 maggio 1978, n. 180.

È competente il tribunale in composizione collegiale e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

I) Azioni popolari e controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali (art. 22)

Le controversie previste dall'art. 82, co. 1 e 2, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, quelle previste dall'art. 7, co. 2, della L. 23 dicembre 1966, n. 1147, quelle previste dall'art. 19 della L. 17 febbraio 1968, n. 108, nonché quelle previste dall'art. 70 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dall'art. 22 L. n. 150/11.

Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni comunali sono di competenza del tribunale della circoscrizione territoriale in cui è compreso il comune medesimo. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni provinciali sono di competenza del tribunale della circoscrizione territoriale in cui è compreso il capoluogo della provincia. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni regionali sono di competenza del tribunale del capoluogo della regione. Il tribunale giudica in composizione collegiale e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

L) Azioni in materia di eleggibilità e compatibilità nelle elezioni per il parlamento europeo (art. 23)

Le controversie previste dall'art. 44 della L. 24 gennaio 1979, n. 18, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dall'art. 23 D.Lgs. 150/2011. La competenza spetta alla corte di appello in unico grado di merito nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale che ha proclamato l'elezione o la surrogazione e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

M) Impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo (art. 24)

Le controversie previste dall'art. 42 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dall'art. 24 D.Lgs. 150/2011.

In materia è competente la corte di appello nella cui circoscrizione ha sede la Commissione elettorale circondariale che ha emesso la decisione impugnata e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

N) Controversie in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche (art. 25)

L'art. 25 disciplina le controversie in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche previste dall'art. 4 del D.L. 22 settembre 2006, n. 259, convertito con modificazioni nella L. 20 novembre 2006, n. 281. Le controversie sono state ricondotte al rito sommario di cognizione in virtù dei caratteri di semplificazione della trattazione e dell'istruzione della causa, evidenziati dal rinvio, ad opera della normativa previgente, alla disciplina del rito cautelare uniforme, nonostante la natura a cognizione piena della controversia, dal che consegue un acquisto netto in termini di garanzie, e coerenza con una delibazione su diritti.

O) Impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai (art. 26)

L'art. 26 disciplina le impugnazioni dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai e quelle in materia di impugnazione delle misure cautelari, rispettivamente previste dagli artt. 158 e 158novies della L. 16 febbraio 1913, n. 89.

Le controversie sono state ricondotte al rito sommario di cognizione in virtù dei caratteri di semplificazione della trattazione e dell'istruzione della causa, evidenziati dal rinvio, ad opera della normativa previgente, alla disciplina del procedimento in camera di consiglio, e del resto corrispondenti al suo circoscritto oggetto che, anche per la sua natura, ne impone altresì la snellezza.

Competente è la corte di appello del distretto nel quale ha sede la Commissione amministrativa regionale di disciplina che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti cautelari pronunciati dalla corte di appello ai sensi dell'art. 158septies, co. 2, della L. 16 febbraio 1913, n. 89, è competente la corte di appello nel cui distretto è ubicata la sede della Commissione più vicina. Al giudizio partecipa il pubblico ministero.

P) Impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (art. 27)

Le controversie previste dall'art. 63 della L. 2 febbraio 1963, n. 69, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dall'art. 27 D.Lgs. 150/2011.

Competente è il tribunale in composizione collegiale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine dei giornalisti presso cui il giornalista è iscritto od ove la elezione contestata si è svolta e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

Q) Controversie in materia di discriminazione (art. 28)

Le controversie in materia di discriminazione sono regolate attualmente da una pluralità di fonti legislative, frutto di una disciplina che si è stratificata nel tempo senza un adeguato coordinamento legislativo.

L'art. 44 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, disciplina in via generale le azioni civili contro ogni discriminazione fondata su motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

L'art. 4 del D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 215, disciplina, in particolare, le azioni civili contro ogni discriminazione a causa della razza o dell'origine etnica, per quanto concerne l'accesso al lavoro e la disciplina del rapporto di lavoro, la formazione professionale, la protezione sociale, l'assistenza sanitaria, le prestazioni sociali, l'istruzione e l'accesso a beni e servizi.

L'art. 4 del D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, disciplina a sua volta le azioni civili contro ogni discriminazione a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'età o dell'orientamento sessuale, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro.

L'art. 3 della L. 1° marzo 2006, n. 67, disciplina le azioni civili contro ogni discriminazione attuata in pregiudizio delle persone disabili.

L'art. 55quinquies del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, disciplina, infine, le azioni civili contro le discriminazioni per ragioni di sesso nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura. Tutte le predette controversie sono ora regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dall'art. 28 D.Lgs. 150/11.

La competenza spetta al tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio.

Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente.

R) Controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità (art. 29)

Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima di cui all'art. 54 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dall'art. 29 D.Lgs. 150/2011.

Competente è la corte di appello nel cui distretto si trova il bene espropriato.

Il ricorso è notificato all'autorità espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore è il proprietario del bene, ovvero all'autorità espropriante e al proprietario del bene, se attore è il promotore dell'espropriazione. Il ricorso è notificato anche al concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennità.

S) Controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento (art. 30)

L'art. 30 del D.Lgs. 150/2011 assoggetta al rito sommario di cognizione anche le controversie aventi ad oggetto l'attuazione di sentenze e di provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria ai sensi dell'art. 67 della L. 31 maggio 1995, n. 218.

In materia è competente la corte di appello del luogo di attuazione del provvedimento.

7. I procedimenti disciplinati dal rito ordinario di cognizione

Il capo IV del D.Lgs. 150/2011 contempla i procedimenti regolati dal rito ordinario di cognizione, disciplinato dal libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile, in cui non sono presenti quei caratteri di concentrazione o semplificazione delle attività processuali o di ufficiosità dell'istruzione che caratterizzano i procedimenti ricondotti al rito del lavoro o al rito sommario.

Trattasi, precisamente, dei seguenti procedimenti:

A) Controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso (art. 31)

Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'art. 1 della L. 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dall'art. 31 del D.Lgs. 150/2011.

Competente è il tribunale, in composizione collegiale, del luogo dove ha residenza l'attore.

Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.

La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della L. n. 898/70.

B) Opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici (art. 32)

L'opposizione avverso la procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici — attualmente disciplinata dall'art. 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 — è stata inserita tra i procedimenti regolati dal rito ordinario.

Competente è il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto.

L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'art. 5 D.Lgs. 150/2011.

C) Controversie in materia di liquidazione degli usi civici (art. 33)

L'art. 33 assoggetta al rito ordinario di cognizione le controversie aventi ad oggetto l'appello contro le decisioni dei commissari regionali ai sensi dell'art. 32 della L. 16 giugno 1927, n. 1766.

Sono competenti, rispettivamente, la corte di appello di Palermo, per i provvedimenti pronunciati dal commissario regionale per la liquidazione degli usi civici per la Regione Siciliana, e la corte di appello di Roma, per i provvedimenti pronunciati dai commissari regionali delle restanti regioni.

• **D.L. 13-8-2011, n. 138, conv. in L. 14-9-2011, n. 148**
(Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo)

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Il **D.L. 13 agosto 2011, n. 138**, conv., con modif., in **L. 14 settembre 2011, n. 148**, recante «*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*», ha novellato l'art. 81bis disp. att. c.p.c. inerente il cd. **calendario del processo**, introdotto dalla L. 69/2009 e diretto a garantire, nelle intenzioni del legislatore, la certezza dei tempi processuali e la ragionevole durata del processo.

La **formulazione originaria della norma** si limitava a disporre che il giudice, in sede di pronuncia sulle richieste istruttorie, provvedesse, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, a fissare il calendario del processo, con l'indicazione delle udienze successive e degli incombeni da espletare. I termini potevano essere prorogati dal giudice, d'ufficio o su istanza delle parti formulata anteriormente alla loro scadenza, solo per gravi motivi sopravvenuti.

L'art. 1ter del predetto D.L. 138/2011 ha disposto, per ragioni di migliore organizzazione del servizio giustizia, la sostituzione del comma unico dell'art. 81bis con un nuovo comma, il quale sostanzialmente riproduce la precedente formulazione della norma, aggiungendovi l'onere del giudice di tener conto, nella fissazione del calendario, anche del **principio della ragionevole durata del processo**, e di indicare in modo specifico, per ciascuna udienza successiva, gli incombeni da espletare, compresi quelli consistenti nella **precisazione delle conclusioni**.

Si è aggiunto, inoltre, un secondo comma alla norma in esame, il quale prevede che il **mancato rispetto dei termini** fissati nel calendario da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d'ufficio può costituire violazione disciplinare, e può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi.

Le nuove disposizioni si applicano alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. in esame.

L'art. 2, co. 35ter, D.L. 138/2011 ha aggiunto, alla fine del co. 1 dell'art. **125 c.p.c.**, inerente il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte, un ulteriore periodo, il quale prevede che il difensore è tenuto ad indicare (oltre al codice fiscale, già previsto dalla norma in esame), anche il proprio **indirizzo di posta elettronica certificata ed il proprio numero di fax**.

Si rammenti, in proposito, che, ai sensi dell'art. 37, co. 6, D.L. 98/2011, conv. in L. 111/2011 (che ha aggiunto il co. 3bis all'art. 13 del T.U. sulle spese di giustizia), a decorrere dal 6-7-2011, qualora il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi dell'art. 125, co. 1, c.p.c., ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio, il contributo unificato è aumentato della metà.

Il medesimo co. 35ter ha inoltre aggiunto un ulteriore comma (il quarto) all'art. **136 c.p.c.**, il quale prevede che **tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate** con le modalità di cui al co. 3 dell'art. 136 c.p.c., ossia **a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica** nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la

sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e telematici. Infine, il co. 35sexies dell'art. 2 ha apportato modifiche all'art. 8, co. 5, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, aggiungendo un ulteriore periodo a tale ultima norma, ai sensi del quale, nei casi di cd. **mediazione obbligatoria**, ossia allorquando il previo esperimento del tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, **il giudice condanna la parte costituita**, che non ha partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Occorre poi dar conto che con la **L. 148/2011 il Governo è stato delegato ad adottare**, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, uno o più decreti legislativi per *riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari*, al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l'osservanza di determinati principi e criteri direttivi, tra cui la riduzione degli uffici giudiziari di primo grado e la ridefinizione, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, dell'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonchè della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane.

